

Comune di Stazzema

Ufficio elettorale

Elezioni Regionali 12 e 13 ottobre 2025

PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ

IL SINDACO

Visto l'articolo 1, comma 2), della legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante "Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità",

INFORMA CHE

la norma sopra citata prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, da parte dello stesso Comune.

Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell'elettore dall'Ufficio comunale, previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Quanto sopra, al fine di evitare all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico.

INFORMA INOLTRE

che per effetto della citata Legge n. 17/2003, gli elettori fisicamente impediti esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore italiano¹, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Questo manifesto è inserito nel sito web di questo comune come disciplinato dall'art. 32, c. 1, della legge 18/6/2009, n.69 e s. m. i..

Dalla residenza municipale, li 02/10/2025

Il Sindaco

Dott. Maurizio Verona

1) Gli elettori, iscritti in lista aggiunta, avendo cittadinanza di altro stato dell'Unione Europea, possono esercitare la funzione di accompagnatore SOLO nel caso di elezione del sindaco e del consiglio comunale o dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia essendo iscritti nel comune ove ha luogo la consultazione.